



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le superfici agricole e le pratiche locali tradizionali: fra l'eleggibilità e gli impegni di mantenimento

Paulilatino, 7 Maggio 2015



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali.



Repubblica Italiana



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2007/2013

"Superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, colture permanenti, o prati permanenti e pascoli permanenti;

"Seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

"Colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

1° Novità rispetto al precedente periodo di programmazione è l'ammissibilità di superfici prima escluse quali: orticole, in serra e pieno campo, diverse frutticole, patate da consumo e da seme, piante ornamentali e vivai, vigneti.

"Prato permanente": superfici a prato e pascolo permanente utilizzate per la produzione di erba o di erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, e non comprese nell'avvicendamento dell'azienda da cinque anni o più.

Possono comprendere altre specie arbustive e arboree ma l'erba e le altre piante da foraggio devono essere predominanti.

Tuttavia sono considerate a "prato permanente" anche quelle superfici in cui le specie arbustive e arboree prevalgono sull'erba qualora lo Stato membro decida di riconoscere le prassi locali tradizionali di pascolamento.

2° Novità rispetto al precedente periodo di programmazione è l'ammissibilità delle superfici sulle quali sono svolte le **pratiche locali tradizionali di pascolamento**.

Col **DM 18 novembre 2014**, quindi, l'Italia ha operato una scelta di massima inclusione e per la prima volta tutti gli agricoltori e tutte le superfici agricole potranno beneficiare di un sostegno (in altri Paesi è così già da diversi anni).

Ma dichiara anche l'ammissibilità delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate da Agea nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione da parte della Regione dei relativi estremi catastali.

L'eleggibilità di tali superfici è stata elevata dal 30% (articolo 7, comma 9, lettera d) del DM 18 novembre 2014) al 50% con l'articolo 14, comma 2 del **DM 1420 del 26 febbraio 2015**.

Nei prati e pascoli permanenti rientrano i **pascoli magri**, definiti come: “pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate”.

Con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale **n. 10 del 18 marzo 2015** la Sardegna in esecuzione di quanto previsto dal DM 18 novembre 2014 ha comunicato le superfici sulle quali sono svolte le **pratiche locali tradizionali di pascolamento**.

Nel complesso sono state comunicate all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) quasi 108.000 particelle distribuite su tutto il territorio regionale.

Con lo stesso decreto è stato comunicato che ai fini del rapporto UBA/Ha devono essere prese in considerazione, oltre alle superfici a prato permanente, anche le superfici aziendali utilizzate per il pascolo e la produzione di foraggi

La prima considerazione importante è che le superfici a prato permanente possono essere eleggibili solo quando dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato al medesimo richiedente.

Ma quali attività su queste superfici?

Devono essere mantenute in uno stato che le renda idonee al pascolo senza interventi che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

L'articolo 2 del **DM 1420 del 26 febbraio 2015** stabilisce che fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite dal regolamento e dal **DM 23 gennaio 2015 n.180**, i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici a pascolo magro, sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

Lo stesso articolo attribuiva alle Regioni di specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga e un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento

La scelta della Sardegna, considerata anche la diponibilità di superfici, è stata quella di non adottare provvedimenti di deroga.

Pertanto, la durata del pascolamento in uno o più turni annuali è di almeno **sessanta giorni**.

Inoltre il carico di bestiame è di **0,2 UBA per ettaro**, riferito all'anno di presentazione della domanda. Tale rapporto è calcolato tenendo conto, oltreché delle superfici a prato permanente, anche delle superfici aziendali utilizzate per il pascolo e la produzione di foraggi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Giovanni Battista Monne

gmonne@regione.sardegna.it



UNIONE EUROPEA

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali.



Repubblica Italiana



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2007/2013